



FNOMCeO

Roma,

FNOMCEO 29/09/09
RGP.0009908 2009
Cl. 01.09.01/1

COMUNICAZIONE N. 35

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa R.Procino

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

PRESIDENTI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

PRESIDENTI COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Esercizio professionale non
convenzionale: proroga
prima fase applicativa per
pubblicità dell'informazione
sanitaria

Cari Presidenti,

Vi trasmetto la deliberazione n. 100 assunta dal Comitato Centrale il 17 settembre 2009, concernente la proroga di 12 mesi della fase di prima applicazione e dei criteri indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativamente all'esercizio professionale non convenzionale.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

All. to

DELIBERAZIONE N. 100

Il Comitato Centrale della FNOMCeO riunito a Bari il 17 settembre 2009,

VISTA la delibera n. 140 del 14 settembre 2007 e documento allegato;

CONSIDERATA la necessità in materia di pubblicità dell'informazione sanitaria dell'esercizio professionale delle medicine non convenzionali di prorogare fino a 12 mesi la fase di prima applicazione e i relativi criteri indispensabili al fine della suddetta pubblicizzazione;

VISTO l'art. 15 comma 1, lett. b) del DLCPS 16 settembre 1946 n. 233 relativo all'attribuzione di coordinare e promuovere l'attività degli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri,


DELIBERA

di prorogare fino a 12 mesi la fase di prima applicazione e i criteri indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale non convenzionale contenuti nel documento che costituisce parte integrante della delibera n. 140/07 che ivi si allega.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



All.to

Resp. procedimento: Rossella Procino

All.to 1)

Requisiti indispensabili per la pubblicità dell'informazione sanitaria relativa all'esercizio professionale non convenzionale : PRIMA APPLICAZIONE

a) Certificazione di una scuola almeno biennale, ad orientamento clinico, frequentata per un minimo di 200 ore di monte orario che attesti la formazione teorica e il superamento di un esame finale nonché autocertificazione attestante l'esercizio professionale non convenzionale da almeno 3 anni.

Le scuole devono garantire i seguenti requisiti:

1. il responsabile didattico della scuola deve essere medico,
2. i docenti titolari/ordinari della formazione devono essere medici salvo casi particolari di apporto di ulteriori competenze in riferimento alla didattica (giurisprudenza, farmacia..),
3. la scuola deve avere un minimo di tre docenti titolari e comunque la componente medica deve essere almeno di 2/3 del corpo docente;

oppure

b) Certificazione di pratica clinica nella materia, effettuata in struttura pubblica e/o privata, da almeno due anni, rilasciata dal direttore sanitario o comunque dal responsabile sanitario della struttura.

Tale fase di prima applicazione ha la durata fino a **12 mesi** dalla data di scadenza della deliberazione n. 140/07.

Nei casi in cui gli Ordini ritengano sussistere una acclarata competenza e professionalità clinica del richiedente potranno valutare in alternativa ai requisiti di cui ai punti a) e b), e limitatamente alla fase di prima applicazione, il possesso di almeno 3 dei titoli che seguono ai fini della verifica del messaggio da pubblicizzare

Titoli aggiuntivi al fine della definizione del curriculum

- a. pubblicazioni nella specifica disciplina su libri, riviste mediche dotate di comitato scientifico o comunicazioni a convegni;
- b. partecipazione a convegni in qualità di organizzatore scientifico;
- c. effettuazione di attività didattiche non continuative sulla materia;
- d. partecipazione a corsi formativi quali master universitari, seminari, corsi intensivi nella materia;
- e. partecipazione a convegni sulla materia nei cinque anni precedenti la richiesta dell'attestazione.